

Legge"Ecotassa"

REFERTO TECNICO

(art. 34, L.r. 28/2001, artt. 3 e 4)

OGGETTO: "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero dei rifiuti solidi"

Breve descrizione del contenuto della proposta di legge (ambito applicativo e finalità):

La proposta di legge si prefigge l'obiettivo di recepire la novella nazionale, "Collegato Ambientale", aggiornando quanto previsto dall'attuale art. 7 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 38, disciplinante il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, sottolineando, in armonia con la logica sposata dal legislatore nazionale, la valorizzazione e l'incremento della raccolta differenziata ai fini della determinazione del tributo, come peraltro espressamente previsto con la legge n. 38/11 (art. 7, comma 5).

A tal fine si procede ad aggiornare i criteri di determinazione dell'ammontare del tributo di cui al comma 6 della legge regionale alle disposizioni dettate dalla normativa nazionale: a tale proposito vengono riportate nel D.D.L. le tabelle contenute nel comma 3-bis dell'art. 205 del D. t.gs. n. 152/2006, in luogo delle premialità/penalizzazioni e delle aliquote differenziate per percentuali di R.D. presenti nella vigente disciplina regionale.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. 'Collegato Ambientale' alla legge di stabilità per il 2016, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo e risorse idriche e, sotto il profilo che interessa, gestione dei rifiuti e bonifiche.

La disciplina sulla gestione dei rifiuti è modificata dal Capo VI Disposizioni relative alla gestione di rifiuti (articoli da 24 a 50) della legge suddetta, nello specifico gli articoli 32, 34 e 35 riformano parzialmente la disciplina dedicata al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, c.d. Ecotassa, dettata dalla Legge n. 549/1995: il Collegato Ambientale ha, infatti, novellato sia l'articolo 205 del D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. Testo Unico Ambientale –TUA), sia i commi 24,25, 27 e 40 dell'art. 3 della Legge n. 549/95, istitutiva dell'ecotassa.

L'articolo 32 del Collegato Ambientale ha modificato l'art. 205 riguardante "Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio", disciplinante, appunto, le misure per incrementare la raccolta differenziata (RD): quindi, a far data dal termine di adeguamento, fissato in due anni dall'entrata in vigore della L. n. 221/2016, vale a dire dal 2 febbraio 2018, in ogni comune deve essere assicurata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle percentuali



minime di rifluti prodotti, percentuali previste, come si vedrà in seguito, dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 205 del TUA.

La lettera b) dell'art. 32 del Collegato ambientale ha, invece, sostituito integralmente il comma 3 dell'art. 205 prevedendo che, nel caso in cui, a livello di ATO ovvero in ogni comune, non siano stati conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal comma 1 lett. a), b) e c) del medesimo articolo 205, viene applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 dell'art. 205, sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

in base al nuovo comma 3-bis, al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura dell'ecotassa è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di RD, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'art. 3 della Legge n. 549/1995.

La finalità di incrementare la raccolta differenziata di rifiuti è perseguita dalla novella attraverso l'introduzione di un meccanismo che lega le tariffe dell'ecotassa alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte dai singoli comuni: la riduzione del tributo speciale è inversamente proporzionale (o più precisamente "inversamente progressiva") al superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale e va da un minimo del 30% ad un massimo del 70% per cui la stessa dipende unicamente dalla percentuale di superamento degli obiettivi previsti dal comma 1 lettere a), b) e c) dell'art. 205, non sono stati interessati dalla novella.

Il comma 3-quater dell'art. 32 del Collegato Ambientale prevede, altresì, che la Regione individui i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti ad inviare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, unitamente alle modalità in caso di eventuale compensazione o conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

Il comma 3-sexies del suddetto articolo affida all'ARPA o all'organismo di cui al comma 3-quater, il compito di validare i dati raccolti e di trasmetterli alla regione. L'Ente regionale, ricevuti i dati già validati dall'ARPA, stabilirà annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo.

L'art. 34 del Collegato ambientale interviene sull'art. 3 della Legge n. 549/95 istitutiva dell'ecotassa, ed in particolare sui commi 24, 25 e 27, per cui il presupposto del tributo non è solo il deposito in discarica, ma anche il conferimento dei rifiuti solidi in impianti di incenerimento senza recupero energetico.

Con la modifica del comma 27 della Legge n. 549/95, ai sensi del comma 2 dell'art. 34 del Collegato ambientale viene, invece, variata la destinazione del gettito del tributo. La disciplina previgente stabiliva, infatti, che il 10% del tributo fosse destinato alle province e che e che il 20%, al netto





della quota alle province (quindi il 18%), confluisse in un fondo della regione con finalità ambientali. A seguito della novella, pertanto, il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce interamente in un apposito fondo della regione, mantenendo l'analoga destinazione prevista nella versione del comma 27 antecedente alla novella.

Questa previsione normativa ha trovato applicazione a decorrere dall'anno 2016.

Pur nella difficoltà di stimare la produzione di rifiuti indifferenziati e le percentuali di raccolta differenziata che i singoli Comuni, soggetti passivi del tributo, conseguiranno nel corrente e nei prossimi anni, il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione degli articoli:

- 4 e 5 (aggiornamento dei criteri di determinazione del tributo ecotassa),
- 6 (applicazione dell'addizionale a carico dei Comuni che non conseguano gli obiettivi minimi di raccolta differenziata),
- 7 (nuova disciplina per gli scarti e sovvalli),

della presente proposta di legge sarà sostanzialmente immutato rispetto a quanto derivante in applicazione della legge regionale 38/2011 attualmente vigente, con conseguente invarianza sul bilancio regionale.

Il gettito complessivo del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero dei rifiuti solidi è determinato dalla sommatoria dei versamenti effettuati da ciascun Comune in dipendenza dell'aliquota di imposta e del quantitativo di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica; pertanto, con riferimento al gettito dell'imposta:

- l'art. 1, comma 4, della L.R. 5 del 2.5.2017 prevede che per l'anno 2018 siano determinate le aliquote del tributo siano adottate in base a quanto previsto dall'attuale disciplina, fissata con L.R. 38/2011; ne consegue che per l'anno corrente e anche per l'anno 2018 non ci sarà una modifica del gettito derivante dall'applicazione della nuova legge;
- a partire dagli anni successivi verranno applicate le aliquote di cui alla presente proposta di legge che prevede, ai sensi del c.d. "Collegato Ambientale", un'aliquota massima superiore del 20% a quella stabilita dalla L.R. 38/2011, nonché di gran lunga superiore all'aliquota massima (ma anche a quella minima) applicata per effetto delle disposizioni transitorie introdotte nel corso degli ultimi anni (L.R. n. 45/2013, L.R. n. 16/2015, L. n. 10/2016, L. R. n. 45/2016; L.R. n. 5/2017) che hanno "compresso" il gettito ecotassa negli anni scorsi, rispetto alle potenzialità della L.R. 38/2011.

Pertanto, pur considerando l'attuale crescita delle raccolte differenziate, i nuovi meccanismi e le nuove soglie (peraltro imposti dalla normativa nazionale) introdotte dalla proposta di legge, fan sì che il gettito del tributo non possa diminuire per effetto dell'applicazione della nuova disciplina proposta.





Consiglio regionale della Puglia

L'art. 24 della presente proposta di legge prevede che quota parte del gettito derivante dall'ecotassa, stabilita con l'art. 19 della L. R. n. 10/2007, come modificato dall'art. 7, comma 31, della L.R. n. 38/2011, incrementi da circa 400.000 € a circa 600.000 € la dotazione finanziaria a disposizione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nell'ambito delle risorse accertate e riscosse dalla Regione, per garantire le attività connesse all'Osservatorio regionale dei rifiuti nonché le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica e del loro coordinamento con la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche. Tale incremento, pari ad € 200.000,00, consentirà il potenziamento dell'azione amministrativa attraverso una maggiore interazione tra le strutture suindicate.

L'art. 35 del Collegato ambientale interviene anche sul comma 40 dell'art. 3 della Legge n. 549/95. La modifica è finalizzata a stabilire che l'ecotassa nella misura ridotta del 20% sì applica al rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, come già previsto in precedenza, aggiungendo anche gli impianti comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra (operazione classificata come D10 nell'allegato B parte IV del TUA).

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata:

Trattasi di spesa corrente

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Con riferimento alla determinazione del tributo, dall'applicazione della presente proposta di legge non deriverà una minore entrata per il bilancio regionale.

Peraltro si segnala che il bilancio approvato per l'esercizio finanziario 2017 prevede una dotazione di circa 400.000,00, nell'ambito delle risorse accertate e riscosse dalla Regione, per le attività connesse all'Osservatorio regionale dei rifiuti, alla Segreteria tecnica rifiuti, alla Segreteria tecnica bonifica e al loro coordinamento con la Sezione regionale Ciclo dei rifiuti e bonifica, secondo l'art. 19 della L. R. n. 10/2007, come modificato dall'art. 7, comma 31, della L.R. n. 38/2011.

Le risorse in bilancio, per un totale di € 395.034,97 €, sono attualmente così assegnate:

- € 154.457,68 sulla missione 09, programma 09, titolo 1;
- € 185.000 sulla missione 09, programma 08, titolo 1;
- € 55.577,29 sulla missione 09, programma 03, titolo 1.

Con il presente provvedimento legislativo (art. 24) si propone di incrementare di € 200.000,00 le risorse a disposizione per l'effettuazione delle attività su indicate, incrementando gli stanziamenti di spesa nel modo seguente:

- € 156.000 sulla missione 09, programma 09, titolo 1:





L'art. 24 della presente proposta di legge prevede che quota parte del gettito derivante dall'ecotassa, stabilita con l'art. 19 della L. R. n. 10/2007, come modificato dall'art. 7, comma 31, della L.R. n. 38/2011, incrementi da circa 400.000 € a circa 600.000 € la dotazione finanziaria a disposizione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nell'ambito delle risorse accertate e riscosse dalla Regione, per garantire le attività connesse all'Osservatorio regionale dei rifiuti nonché le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica e del loro coordinamento con la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche. Tale incremento, pari ad € 200.000,00, consentirà il potenziamento dell'azione amministrativa attraverso una maggiore interazione tra le strutture suindicate.

L'art. 35 del Collegato ambientale interviene anche sul comma 40 dell'art. 3 della Legge n. 549/95. La modifica è finalizzata a stabilire che l'ecotassa nella misura ridotta del 20% si applica ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, come già previsto in precedenza, aggiungendo anche gli impianti comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra (operazione classificata come D10 nell'allegato B parte IV del TUA).

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata:

Trattasi di spesa corrente

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Con riferimento alla determinazione del tributo, dall'applicazione della presente proposta di legge non deriverà una minore entrata per il bilancio regionale.

Peraltro si segnala che il bilancio approvato per l'esercizio finanziario 2017 prevede una dotazione di circa 400.000,00, nell'ambito delle risorse accertate e riscosse dalla Regione, per le attività connesse all'Osservatorio regionale dei rifiuti, alla Segreteria tecnica rifiuti, alla Segreteria tecnica bonifica e al loro coordinamento con la Sezione regionale Ciclo dei rifiuti e bonifica, secondo l'art. 19 della L. R. n. 10/2007, come modificato dall'art. 7, comma 31, della L.R. n. 38/2011.

Le risorse in bilancio, per un totale di € 395.034,97 €, sono attualmente così assegnate:

- € 154.457,68 sulla missione 09, programma 09, titolo 1;
- € 185.000 sulla missione 09, programma 08, titolo 1;
- € 55.577,29 sulla missione 09, programma 03, titolo 1.

Con il presente provvedimento legislativo (art. 24) si propone di incrementare di € 200.000,00 le risorse a disposizione per l'effettuazione delle attività su indicate, incrementando gli stanziamenti di spesa nel modo seguente:

€ 156.000 sulla missione 09, programma 09, titolo 1;





Fonti di finanziamento:

Consiglio regionalo della Puglia

- € 37.000 sulla missione 09, programma 08, titolo 1;
- € 7.000 sulla missione 09, programma 03, titolo 1.

La copertura finanziaria di tale incremento di spesa verrebbe compensata da riduzione di pari importo della dotazione della missione 9.8.2, come dettagliato nella sezione "Fonti di Finanziamento" del presente referto.

Si rappresenta di seguito la articolazione degli stanziamenti di spesa, per un totale di 595.034,97 ad avvenuta approvazione del presente provvedimento legislativo:

- € 310.457,68 sulla missione 09, programma 09, titolo 1;
- € 222.000 sulla missione 09, programma 08, titolo 1;
- € 62.577,29 sulla missione 09, programma 03, titolo 1.

Matura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa – onere valutato:

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali: Missione _______ programma______ titolo_____; importo______ riduzione precedenti autorizzazioni di spesa: Missione 9, programma_8_titolo_2, importo 200.000; modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate: titolo_____, tipologia_______, importo______;

titolo_____, tipologia______, importo _____

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento nondevono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale**, "le disposizioni di cui alpresente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente**, ecc]indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:



Consiglio regionale della Puglia

Maggiore spesa 200.000 € come di seguito riportato:

- € 156.000 sulla missione 09, programma 09, titolo 1
- € 37.000 sulla missione 09, programma 08, titolo 1
- € 7.000 sulla missione 09, programma 03, titolo 1

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Maggiore spesa 200.000 € come di seguito riportato:

- € 156.000 sulla missione 09, programma 09, titolo 1
- € 37.000 sulla missione 09, programma 08, titolo 1
- € 7.000 sulla missione 09, programma 03, titolo 1

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 4 luglio 2017

Il Dirigente della Şezione

Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato. Parere negativo per:

Bari, 11 4/7/2014

VEDI HOTA ALLEGATA

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

The DS of 2017

Referto tecnico DDL "tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero dei rifiuti solidi"

Con riguardo al DDL in argomento, si evidenzia che l'entrata in vigore della legge regionale dal 1° gennaio 2018 (articolo 24), confligge con la variazione agli stanziamenti prevista dall'articolo 23 che si riferisce, altresì, al bilancio di previsione 2017.

L'incremento di spesa di cui all'articolo 23 richiede, inoltre, come riportato nel referto tecnico, la rappresentazione della variazione in diminuzione, per € 200.000,00 degli stanziamenti di previsione della MISS. 9 PROGR. 8 TIT. 2

4/1/201

Il dirigente della Sezione Bilancio Ragioneria

Ciro Giuseppe Imperio